



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 9 (Atto di Ginevra)

Data di deposito della domanda internazionale

(1) [Domanda internazionale depositata direttamente] Se la domanda internazionale e' depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, e' quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale. (2) [Domanda internazionale depositata indirettamente] Se la domanda internazionale e' depositata attraverso l'ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito e' determinata come prescritto. (3) [Domanda internazionale avente alcune irregolarita'] Se la domanda internazionale, alla data in cui e' ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenta un'irregolarita' che comporta il differimento della data di deposito della domanda stessa, la data di deposito e' quella in cui la rettifica e' ricevuta dall'Ufficio internazionale.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it